



Decreto Dirigenziale n. 114 del 04/10/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per l'ambiente, la difesa del suolo e l'ecosistema

U.O.D. 6 - Valutazioni Ambientali

Oggetto dell'Atto:

PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA RELATIVO AL PROGETTO "TAGLIO DI BOSCO DI ALTO FUSTO P.LLE 11 E 19 RIPRESA 2008 DEL PAF" DA REALIZZARSI NEL COMUNE DI TEGGIANO (SA) PROPOSTO DAL COMUNE DI TEGGIANO (SA) - CUP 6010.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. Che con richiesta del 1.09.2011, acquisita al prot. n° 679095 in data 9.09.2011, il Comune di Teggiano (SA) ha presentato istanza di valutazione d'incidenza ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale 1/2010 relativa al progetto "taglio di bosco di alto fusto p.lle 11 e 19 Ripresa 2008 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Teggiano (SA);
- b. Che detto progetto è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 9.03.2012, ha espresso parere favorevole di Valutazione di Incidenza *"per l'importanza biologica della salvaguardia della popolazione di Abies Alba come riportato nella valutazione di screening redatta dal Dott. Carmine Maggio. L'entità del taglio, considerato che il PAF è scaduto, dovrà rispettare le disposizioni di cui al comma 3 art. 10 L.R. n° 11/96, riportando nel piedilista di martellata le piante che nel rispetto della suddetta norma non andranno abbattute"*.
- c. Che con D.D. n° 228 del 11.06.2012 avente ad oggetto Valutazione di Incidenza - *parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto " taglio di bosco di alto fusto p.lle 11 e 19 Ripresa 2008 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Teggiano (SA) - proposto dal Comune di Teggiano (SA)*, si è provveduto ad emettere parere favorevole di Valutazione di Incidenza con la prescrizione che *l'entità del taglio, considerato che il PAF è scaduto, dovrà rispettare le disposizioni di cui al comma 3 art. 10 L.R. n° 11/96, riportando nel piedilista di martellata le piante che nel rispetto della suddetta norma non andranno abbattute*;
- d. Che con nota, acquisita agli atti in data 19.06.2012 prot. n. 468847, il proponente Comune di Teggiano ha trasmesso le osservazioni alle determinazioni della Commissione V.I.A. della seduta del 9.03.2012;
- e. Che con nota acquisita al prot. regionale n. 10305 in data 7.01.2013, il Settore Contenzioso dell'A.G.C. Avvocatura regionale ha trasmesso ricorso al T.A.R. promosso dal Comune di Teggiano con il quale si impugna il D.D. 228 dell'11.06.2012;
- f. che con nota prot. 0100048 del 08/02/2013 il Settore Contenzioso dell'AGC Avvocatura ha trasmesso l'Ordinanza n. 00011/2013 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno di annullamento del D.D. 228/2012 *nella parte in cui il dirigente AGC Ecologia ha illegittimamente imposto di rispettare la previsione di cui all'art.10 comma 3 della LR n. 11/96 e di disposizione che la Regione Campania riesamini il provvedimento alla luce della documentazione allegata al fascicolo di parte attorea (depositato il 2.1.2013) contrassegnata con i numeri 8) e 9), nonché con riferimento ai contenuti della nota del 18.12.2012 dello STAFF di Salerno, riferito alle particelle nn.11 e 19.*
- g. Che con D.D. n° 202 del 28.05.2013 avente ad oggetto Valutazione di Incidenza - *parere della Commissione V.I.A. relativo al progetto " taglio di bosco di alto fusto p.lle 11 e 19 Ripresa 2008 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Teggiano (SA) - proposto dal Comune di Teggiano (SA)*, si è provveduto ad emettere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata con prescrizione, su conforme giudizio della Commissione V.I.A. – V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 21.03.2013 a conferma di quello espresso nella seduta del 09.03.2012, *per l'importanza biologica della salvaguardia della popolazione di Abies Alba come riportato nella valutazione di screening redatta dal Dott. Carmine Maggio. L'entità del taglio, considerato che il PAF è scaduto, dovrà rispettare le disposizioni di cui al comma 3 art. 10 L.R. n° 11/96, riportando nel piedilista di martellata le piante che nel rispetto della suddetta norma non andranno abbattute*, ritenendo le controdeduzioni presentate dal proponente non pertinenti per le seguenti motivazioni:
 - il piano era scaduto alla data di presentazione della richiesta di valutazione ambientale sottolineando i lunghi tempi intercorsi dalla data delle autorizzazioni avute dagli Enti preposti e la suddetta richiesta;

- il Comune, rispetto ad una programmazione approvata con delibera di Giunta Regionale appare negligente nel rispetto dei tempi da egli stesso datosi per i tagli da realizzare;
- manca un aggiornamento della provvigione e della ripresa forestale venutasi a determinare sulle particelle interessate dalla data di previsione del taglio alla data effettiva dell'intervento
- l'articolo 10 comma 3 della l.r. 11/96 si applica sia prima della redazione del primo piano di assestamento forestale sia prima dell'approvazione di un nuovo Piano di assestamento Forestale una volta scaduto il precedente;
- dal punto di vista ambientale il richiamo alla norma appare più che giustificato, nell'ambito dei più elementari indirizzi di gestione forestale sostenibile, quale misura precauzionale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente visto il mancato aggiornamento delle provvigioni e delle riprese forestali a PAF scaduto;
- il progettista nelle proprie controdeduzioni di cui alla nota del comune di Teggiano del 14 giugno prot. n. 5465, fa rilevare che è stato riportato nella relazione tecnica progettuale un prelievo di 2.117 mc rispetto ai 2.600 mc di ripresa prevista dal PAF richiamando lo stesso articolo 10 comma 3 della l.r. 11/96".

Inoltre in adempimento alle richieste, di cui all'ordinanza n. 00056/2013 REG.PROV.CAU. n. 00011/2013 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno, del riesame del provvedimento impugnato alla luce della documentazione allegata al fascicolo di parte attorea (depositata il 21.1.2013) contrassegnata con i numeri 8 e 9 nonché con riferimento ai contenuti della nota del 18.12.2012 dello STAPF di Salerno e riferito alle particelle nn 11 e 19 si precisa quanto segue:

I tagli boschivi sono regolati dalla legge regionale 11/96 rispetto alla quale è necessario definire procedure connesse alla V.I. in quanto alla data di pubblicazione della citata norma non era ancora vigente la legislazione connessa alla disciplina delle valutazioni ambientali. La L.R. 11/96 contiene quindi i requisiti minimi operativi per la realizzazione dei tagli la cui conoscenza è fondamentale per una più esaustiva redazione della relazione di cui al DPR 357/1997 per la V.I. e relativa valutazione che si inserisce come elemento endoprocedimentale nell'ambito autorizzatorio previsto dalla legge regionale 11/96.

Al riguardo si riportano di seguito gli elementi essenziali presi in considerazione dalla Commissione per verificare le condizioni di tutela dell'ecosistema bosco.

- Vegetazionale.** Ovvero la valutazione delle condizioni che consentono all'ecosistema di riequilibrarsi. Tagli cospicui determinano accumulo di energia per maggiore irraggiamento solare con la conseguente alterazione dell'humus accumulato nel suolo e l'eventuale insediamento di una rigogliosa vegetazione erbacea oppure il rafforzamento della vegetazione arbustiva che precedentemente formava il sottobosco.
- Erosione e regimazione.** Molto dipende dalla pendenza, dalla natura del suolo e dall'ampiezza della tagliata. In particolare nei territori acclivi, come nel caso del Comune di Teggiano dove quasi il 25% del territorio è di montagna e il restante 75% è di collina, si possono verificare situazioni tanto più gravi quanto più ampia è la tagliata in quanto riducendosi la penetrazione dell'acqua nel suolo si determinano condizioni per un rapido scorrimento e di conseguenza difficoltà per il rinnovamento vegetale che non riesce ad avere sufficienti risorse idriche e difficoltà di radicamento. La ridotta traspirazione delle piante, solo in parte compensata dalla maggiore evaporazione del terreno, può comportare un maggiore deflusso con conseguenti fenomeni erosivi non indifferenti.
- Ecologiche.** Fintanto che la dimensione media della tagliata (lato o diametro) corrisponde a 4-5 volte l'altezza degli alberi circostanti essa è ancora interessata da influenze forestali. Fra queste sono rilevanti l'ombra e l'attenuazione della velocità del vento. Questo duplice effetto comporta una maggiore permanenza dell'acqua nel suolo e migliori condizioni di crescita per la rinnovazione. Nei boschi d'alto fusto tagliate di 3-4 ha non annullano completamente le influenze forestali.
- Danni da vento.** La tagliata può facilitare la formazione di vortici capaci di provocare schianti sulle piante confinanti e pertanto maggiore è la tagliata maggiori sono tali rischi

- **Rinnovazione naturale.** La disseminazione naturale è facilitata fino ad una distanza pari ad 1-1,5 volte l'altezza delle piante circostanti da qui la necessità di dare alle tagliate forme rettangolari
- **Danni alla fauna selvatica.** Tagliate più ampie possono comportare una ridotta possibilità di nidificazione e l'impossibilità per i grandi mammiferi di trovare riparo. La necessità di lasciare un certo numero di piante vecchie e morte è connessa all'esigenza di assicurare condizioni adeguate per lacune specie di insetti adattate al legno marcio, cortecce vecchie, ecc...

Inoltre per le particelle 11 e 19, rispetto alle controdeduzioni presentate dal dott. Maggio, in merito alla ripresa 2008, di cui alla nota del Comune di Teggiano del 14 giugno 2012 prot. n. 0005459 si fa presente quanto segue:

- Per quanto attiene il primo punto si smentisce che l'articolo 10 comma 3 della l.r. 11/96 sia da applicare per tagli non previsti dal PAF in quanto, se esso esiste, deve riguardare tutte le particelle forestali di proprietà del Comune. Inoltre lo stesso tecnico fa riferimento all'applicazione della citata norma nel periodo di transizione tra un PAF e il successivo e nel caso in esame la richiesta di valutazione di incidenza è pervenuta al settore competente proprio in un periodo di transizione.
- In merito alle lungaggini burocratiche per un taglio da effettuare nel 2008 emerge la negligenza del Comune che avvia l'intera procedura solo nel marzo 2008 considerato che, pur in una ipotesi di celere svolgimento delle procedure, difficilmente si sarebbe potuta rispettare la tempistica prescritta dal PAF data la complessità delle attività da porre in essere prima delle effettive operazioni di taglio. Al riguardo si rappresenta che a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 21.03.2008 il Comune di Teggiano solo in data 25/06/2009 ha chiesto il rilascio del parere di competenza al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
- In merito al punto 2 il Comune di Teggiano dispone di una consistente superficie forestale e pertanto è legittimo supporre che l'attuazione del PAF determina una media del prelievo legnoso durante il decennio di vigenza tale da consentire gli interventi mirati alla sopravvivenza dell'*Abies alba* benché commisurato al 50% a seguito dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 11/96. Per una valutazione più completa al riguardo dalla lettura della documentazione disponibile non si evince il numero e la data della delibera di Giunta Regionale di approvazione del PAF.
- Al punto 3 il tecnico del Comune dichiara che nella valutazione della ripresa, già in fase progettuale, aveva tenuto conto dell'articolo 10 comma 3 della l.r. 11/96.
- Infine, per quanto attiene la nota prot. n. 939306 del 18.12.2012 del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno, relativa alle particelle 11 e 19, premesso che il citato Ufficio non è competente in merito al decreto impugnato, essa conferma che il Comune di Teggiano non ha ancora avviato l'iter per l'approntamento della revisione del PAF e pertanto, se vengono messe a confronto le prescrizioni del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 11/96 e le stesse dichiarazioni del tecnico del Comune di Teggiano, che parla dell'applicazione di detta norma anche al periodo di transizione fra un PAF e il successivo, non si comprende perché non esistono i presupposti per l'applicazione di detta prescrizione. Il mancato completamento delle previsioni di prelievo legnoso nella sua interezza nel decennio di riferimento del PAF, di contro, evidenziano il mancato rispetto delle prescrizioni di massima come prima evidenziato.
- Il secondo periodo della nota dello STAPF conferma quanto detto in precedenza ovvero che la tempistica dei tagli deve essere rispettata per evitare accumulo di riprese le cui provvigioni, non sono state oggetto di aggiornamento.

Poco rileva, per la presente relazione, l'iscrizione nel bilancio preventivo dell'entrate dell'Ente della voce macchiatico.

Infine come giustamente ha sottolineato il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno una nuova quantizzazione della ripresa deve essere sostenuta da un pari atto ovvero se il PAF scaduto è stato approvato con Delibera di Giunta Regionale, non esistendo decreti di Giunta regionale, come erroneamente riportato nella citata nota, anche le eventuali

modifiche devono essere approvate con specifica Delibera. In ogni caso il competente settore dell'ambiente non è intervenuto nel merito ma si è semplicemente appellato ad una norma forestale che ha, in tale contesto, valore di precauzione nelle more dell'approvazione di un nuovo atto deliberativo regionale riguardante necessariamente un nuovo PAF.

Infine riportando quanto scritto nella nota del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Salerno l'applicazione delle "norme di natura 2000", dovute per legge, non ha allungato i tempi burocratici ma richiede un attento controllo amministrativo della tempistica procedurale da parte del responsabile.

Per quanto attiene la competenza della regione Campania si fa rilevare quanto segue:

- L'istanza di valutazione da parte del Comune di Teggiano è stata acquisita al Settore Tutela dell'Ambiente in data 9 settembre 2011 con prot. n. 679095 per le particelle 11 e 19 e prot. n. 679097 per le particelle 18 e 23.
- La richiesta di integrazione all'istanza è stata trasmessa dal Settore Tutela dell'Ambiente in data 9 novembre 2011 prot. n. 846330 per le particelle 11 e 19 e prot. n. 847010 per le particelle 18 e 23
- Le integrazioni richieste sono state acquisite il 16 dicembre 2011 con prot. n. 955742 per le particelle 11 e 19 e prot. 955648 per le particelle 18/23
- L'avvio dell'istruttoria tecnica è avvenuta con assegnazione al gruppo istruttore in data 9 gennaio 2012 per il taglio delle particelle 11/19 e per il taglio delle particelle 18/23
- La valutazione è stata completata per entrambi i progetti con la seduta del 9 marzo 2012.

CONSIDERATO

- a. Che con Giudizio RG 11/2013, il Comune di Teggiano ha adito il TAR Salerno per l'annullamento:
 - del decreto 228/2012 nella parte in cui il dirigente A.G.C. Ecologia ha illegittimamente imposto di rispettare la previsione di cui all'art. 10 comma e LRC n. 11/96;
 - nonché, con i motivi aggiunti, del decreto n. 202 del 28.5.2013 del Dirigente AG.C., adottato a seguito dell'ordine di riesame imposto con ordinanza Tar n. 56/2013, ha confermato l'obbligo di rispettare la previsione normativa innanzi indicata.

- b. Che il citato giudizio si è concluso con Sentenza n. 1143/14 del 27/06/2014, che nella premessa in diritto, ed in merito alla prescrizione di cui all'art. 10 comma 3 della legge n. 11/96, ha affermato quanto segue:

"Dalla lettura degli atti di causa emerge, ancora, che la richiesta di Valutazione di Incidenza perveniva alla Commissione soltanto nell'anno 2012, e, quindi, a Piano ormai scaduto e che tale circostanza determinava la Commissione a ritenere applicabile la prescrizione di cui all'art. 10 comma 3 della legge n. 11/96.

La questione demandata all'esame del Collegio consiste, quindi, nello stabilire se, una volta ricevuta l'istanza di parere di V.I.A a Piano ormai scaduto, la Commissione deputata al suo rilascio doveva o meno fare applicazione della prescrizione citata, e quindi, consentire di procedere al taglio nel solo limite ivi indicato, considerato che, nel caso di specie, i tagli per l'annualità 2008, seppur non attuati nel periodo di vigenza del Piano 2000-2010, erano stati tuttavia inclusi tra le sue previsioni.

Ciò detto, è opinione del Collegio che meriti accoglimento la tesi sostenuta dal Comune ricorrente volta a consentire l'attuazione delle previsioni di Piano per ciò che concerne le rimesse relative all'annualità 2008.

Dalla lettura complessiva dell'art. 10 della legge regionale n. 11/96 si ricava, infatti, in primo luogo, che la prescrizione contenuta nel comma 3 sia stata dettata "nelle more della approvazione dei Piani", ovvero sia stata concepita dal legislatore come norma di prima applicazione, avente una funzione di salvaguardia per i prelievi boschivi da realizzarsi nella fase di prima applicazione della legge, caratterizzata dalla mancata adozione dei Piani di Assestamento forestale.

Dall'esame degli atti di causa, inoltre, emerge che il Comune di Teggiano, già con delibera n. 48 del 21.03.2008, aveva inoltrato la richiesta di autorizzazione alla Comunità Montana "Vallo di Diano" di Padula, e che, a seguito del parere favorevole dello STAPF di Salerno, tale autorizzazione veniva rilasciata con delibera n. 4405 del 24.07.2009. ...(...omissis...)

Deve, quindi, rilevarsi che, nel caso in esame, l'iter procedimentale previsto per l'approvazione dei tagli veniva attivato dal Comune ricorrente prima della scadenza del Piano 2000-2010, pur residuando la Valutazione della Commissione V.I.A ad un momento successivo.

Tale circostanza, ad avviso del Collegio, unitamente all'intento perseguito dal legislatore nella fase di prima applicazione della legge, come sopra evidenziato, fanno ritenere corretto l'assunto del Comune ricorrente e legittima la realizzazione delle previsioni di taglio relative all'annualità 2008 contenute nel Piano 2000-2010.

(...omissis...)

La Sentenza così conclude:

"In conclusione, il ricorso è fondato.

Meritano, quindi, accoglimento il n. 1) dei motivi di ricorso ed il n. 2) dei motivi aggiunti, con annullamento del decreto n. 228 del 11.06.2012 nella parte in cui il Dirigente A.G.C. 5 della Regione Campania, nell'esprimere parere favorevole di incidenza al progetto di taglio di bosco di particelle di lato fusto 11 e 19 anno 2008, ha imposto il rispetto del limite quantitativo di cui all'art. 10 comma 3 della legge regionale n. 11/96.

La novità della questione giustifica, invece, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa."

- c. Che con note acquisite al prot. reg. nn. 388148 del 1/6/2017 e 425761 del 20/03/2017, il Segretario Comunale del Comune di Teggiano diffidava ad emanare, nel rispetto della Sentenza TAR Campania – Salerno n. 1143/14 (che ha annullato i D.D. 228/2012 e 202/2013), apposito provvedimento onde consentire al Comune di procedere con il taglio di bosco proposto entro venti giorni dalla diffida, riservandosi in caso contrario azione legale per il risarcimento del danno;

RILEVATO

- a. che detto progetto è stato riproposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 28.06.2017, si è espressa come di seguito testualmente riportato:
- "in data odierna, preso atto di quanto sopra ed esclusivamente in ottemperanza della Sentenza TAR Campania – Salerno n. 1143/14, di cui recepisce in via integrale il disposto, esprime, relativamente al progetto "taglio di bosco di alto fusto p.lle 11 e 19 Ripresa 2008 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Teggiano (SA) - proposto dal Comune di Teggiano (SA), parere favorevole di Valutazione di Incidenza appropriata";*

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 204/2017 e ss.mm.ii.
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 27 del 26/01/2016;
- la D.G.R.C. n. 81 del 08/03/2016;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;

- la D.G.R.C. n. 619/2016;
- la D.G.R.C. n. 686/2016;
- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 791 del 28/12/2016;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 06 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente, la Difesa del Suolo e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** annullare il Decreto Dirigenziale n. 228 del 11.06.2012 e Decreto Dirigenziale n. 202 del 28.05.2013;
2. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 28.06.2017, relativamente al progetto "taglio di bosco di alto fusto p.lle 11 e 19 Ripresa 2008 del PAF" da realizzarsi nel Comune di Teggiano (SA), prendendo atto di quanto sopra ed esclusivamente in ottemperanza della Sentenza TAR Campania – Salerno n. 1143/14, di cui recepisce in via integrale il disposto;
3. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
4. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Gruppo Carabinieri Forestale con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
5. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente Comune di Teggiano (SA);
 - 6.2 al Gruppo Carabinieri Forestale territorialmente competente;
 - 6.3 alla competente U.O.D. 40.01.01 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Avv. Simona Brancaccio